



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Società Industriale Monte Rosè S.r.l.
imr.spa@pecimprese.it
e p.c. Provincia di Sassari
protocollo@pec.provincia.sassari.it
e p.c. Comune di Porto Torres
e p.c. 04-02-31 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna Settentrionale Nord Ovest
e p.c. 01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Sassari
e p.c. A.R.P.A.S. – Dipartimento di Sassari
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it
e p.c. A.R.P.A.S. – Direzione tecnico-scientifica
dts@pec.arpa.sardegna.it
e p.c. 05-01-02 - Servizio Tutela dell'atmosfera e del
territorio

Oggetto: Proposta per la variante all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi per le operazioni in R5 ed R13 ubicato il località Monte Rosè a Porto Torres consistente nell'aggiunta dei codici CER appartenenti alla categoria 7.1 per un quantitativo massimo di 20.000 ton/anno, la stessa quantità sarà sottratta al codice 7.6 già esistente per rimanere nel quantitativo totale precedentemente autorizzato di 97.870 t/anno.
Proponente: Industriale Monte Rosè S.r.l. Comunicazione esito Valutazione preliminare

In riferimento alla proposta in oggetto, vista l'istanza di Valutazione preliminare, depositata da codesta Società con nota di del 22.11.2021 (prot. D.G.A. n. 27627 di pari data), ed esaminata la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

L'impianto di recupero, ubicato nel comune di Porto Torres (SS), all'interno della cava denominata "Monte Rosé"^[1], è stato escluso [(nota prot. D.G.A. n. 6529 del 21.03.2013 del Servizio S.A.V.I. (oggi Servizio V.I. A.)) dal procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dei criteri escludenti (punto D1) elencati nell'Allegato D alla Delib.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012, quindi autorizzato, con iscrizione n. 1 del 16.05.2015, prot. n. 0019277, rilasciata dalla Provincia di Sassari, alle operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R5) del seguente rifiuto:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

1. tipologia 7.6 – Conglomerato Bituminoso;
2. codice C.E.R.: 17.03.02;
3. caratteristiche del rifiuto: Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti;
4. attività di recupero:
 - 4.1 messa in riserva e produzione conglomerato bituminoso “vergine a freddo”(R5);
 - 4.2 realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il modello in allegato 3 del D.M. 05/01/98;
 - 4.3 produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il modello in allegato 3 del D.M. 05/02/98;
5. quantità massima Annuale: t/a 97.870;
6. stoccaggio istantaneo in R13: 4.050 ton;
7. tempi di stoccaggio: 240 g.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione del 2015, e del successivo rinnovo (prot. n. 41567 del 26.10.2020), il Proponente ha presentato una richiesta di modifica non sostanziale, autorizzata dalla Provincia di Sassari il 22.06.2021, e che prevede lo spostamento del piazzale pavimentato all'esterno, in adiacenza a quello esistente, utilizzando le stesse modalità operative per il trattamento delle acque e delle polveri emesse, e senza variazioni dei quantitativi e della tipologia di rifiuti trattati.

La società proponente intende implementare la propria operatività con l'aggiunta dei codici CER appartenenti alla categoria 7.1 (materiali provenienti dalle demolizioni), da sottoporre alle operazioni di recupero R5, per un quantitativo annuale di 20.000 tonnellate. In particolare, i codici richiesti sono i seguenti codici CER:

- 17.01.01 cemento;
- 17.01.02 mattoni;
- 17.01.03 mattonelle e ceramiche;
- 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01;
- 17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (contenenti sostanze pericolose);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901 (contenenti mercurio) – 170902 (contenenti PCB) – 170903 (contenenti sostanze pericolose).

La capacità di trattamento annuale resterà invariata, pari a 97.870 tonnellate, in quanto i quantitativi dei nuovi codici verranno sottratti da quelli attualmente autorizzati.

I sistemi di mitigazione presenti (cannoni nebulizzatori, teli di copertura) sono idonei per la modifica in quanto la tipologia di rifiuto è identica dal punto di vista fisico e le operazioni di recupero sono analoghe, anche in considerazione del fatto che i quantitativi annuali non subiranno nessun incremento.

Premesso quanto sopra, considerato che le modifiche previste, sopra descritte, non possono determinare significativi impatti negativi sulle matrici ambientali potenzialmente interferite, e, pertanto, non sono ascrivibili alla categoria di cui al punto 8, lett. t [modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)] dell'Allegato IV al vigente D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si comunica che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 9-bis del medesimo decreto legislativo, per dette modifiche non è necessario attivare alcuna procedura in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il presente parere è reso solo ai sensi e per gli effetti della Parte Seconda del vigente D.Lgs. 152/2006 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/75 del 2021 e sono fatti salvi eventuali altri pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

L'ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

[\[1\]](#) Il progetto di coltivazione della cava è stato assoggettato alla procedura di V.I.A., all'esito della quale la Giunta regionale, con la deliberazione n. 6/30 del 12.2.2010, ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto, nel rispetto di un insieme di prescrizioni.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

CATERINA LEONI

FELICE MULLIRI